



MUNE DI BARILE

Provincia di Potenza

SERVIZI TECNICI

Ordinanza n. 10
del 11/06/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria per le linee Potenza Metaponto e Foggia-Potenza.

Soggetti destinatari: Proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo di aree, fondi ecc..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA: la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza del 05/06/2018 prot. 3196 con la quale segnalava, a seguito dell'istanza pervenuta della RFI Spa – Direzione Territoriale Produzione di Bari, la problematica della vegetazione presente sulle aree adiacenti le linee ferroviarie;

RICONOSCIUTA la necessità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO che l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita:

"1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

5. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

VISTO che l'art. n. 55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita:

"1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

VISTO che l'art. n. 56 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita: *"Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario".*

CONSIDERATI i rischi di:

a) possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo e interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;



Comune di Barile

b) pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Barile, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza, a:

- _ alla Prefettura di Potenza;
- _ al Comando Stazione Carabinieri di Barile (PZ);
- _ alla Comando di Polizia Locale di Barile – sede;
- _ divulgata mediante affissione nel territorio del Comune di Barile, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

- _ che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- _ che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- _ che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso presso il TAR Basilicata entro 60 gg. dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica all'Albo pretorio comunale on-line.

Barile, 11/06/2018



RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni PATERNOSTER